

Esente dall'imposta di registro e di bollo
ex art.82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA APS CIRCOLO ERNESTO GUEVARA DI TRENTO

Articolo 1 (Denominazione e principi ispiratori)

1. L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS Circolo Ernesto Guevara di Trento di seguito indicata come "Associazione" e/o "Circolo di Trento" è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come "Codice del Terzo settore").
2. Il Circolo è organizzazione territoriale di base dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba (ANAIC). Ne assume le norme dello Statuto Nazionale per quanto non regolamentato dal presente statuto .
3. Il Circolo di Trento è l'organizzazione democratica delle persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il popolo cubano e i suoi legittimi rappresentanti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Cuba.
4. il Circolo di Trento si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.
5. L'Associazione è un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del nostro Paese.

Articolo 2 (Scopi)

1. Scopo dell'Associazione è lo sviluppo dell'amicizia e della solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di massa che lo rappresentano, sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.
2. Il Circolo di Trento ha l'impegno di realizzare progetti di cooperazione con Cuba attraverso l'ICAP e con la provincia di Santa Clara con cui è gemellata attraverso l'Associazione Nazionale. Ha il compito di sostenere tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente attraverso il Tesseramento e partecipando, per quanto possibile, alle iniziative promosse dall'Associazione Nazionale.
3. Il Circolo di Trento non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, c.1, lettere i), k), u), v) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) formazione universitaria e post-universitaria;
- w) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza.

4. Pertanto è suo impegno:

- a) Promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo e attività di emergenza umanitaria;
- b) promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica e culturale;
- c) promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni dei due paesi;
- d) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
- e) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba;
- f) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l'utilizzo di altri supporti disponibili, al fine di favorire:
 - una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi;
 - la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-economiche dell'Italia e di Cuba;
 - la crescita e la formazione dei propri iscritti.
- g) organizzare scambi di conoscenza e di lavoro volontario al fine di facilitare ed approfondire il rapporto di reciproca conoscenza ed amicizia tra il popolo italiano ed il popolo cubano ed in occasione di specifici eventi e ricorrenze sia italiane che cubane in accordo e sintonia con le linee dell'Associazione Nazionale.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, e in conformità alle linee e principi approvati dal Direttivo Nazionale.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)

1. L'Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative promosse a livello territoriale che abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà e democrazia e contro ogni forma di imperialismo, neocapitalismo, neocolonialismo e di discriminazione razziale, religiosa e di genere ovunque si manifestino.

2. L'Associazione non può partecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative, di qualsiasi livello, sia in Italia sia internazionali.

3. I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo un coinvolgimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario dell'Associazione.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)

1. L'Associazione riconosce come interlocutore cubano principale "l'Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos" (I.C.A.P.).
2. Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell'amicizia e della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie.
3. L'Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di ingerenza nella politica dell'attuale sistema istituzionale cubano.
4. L'Associazione partecipa all'attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli stessi scopi.
5. L'Associazione può, a sua volta, aderire nel proprio ambito territoriale a istituti, enti, organizzazioni del terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una vita democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.
6. Le modalità di adesione dell'Associazione e la partecipazione della stessa alle varie organizzazioni e iniziative di livello nazionale e internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

Articolo 5 (Adesioni)

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche democratiche e antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del presente Statuto e dello Statuto Nazionale, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Direttivo del Circolo una domanda che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Comitato Direttivo del Circolo delibera sulla domanda entro 90 giorni dalla presentazione della stessa, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Comitato Direttivo di Circolo deve, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo del Circolo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Garanzia che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere espulso con deliberazione motivata dall'Assemblea dei soci del Circolo di Trento; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Comitato di Garanzia.

Articolo 6 (Soci)

1. I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.
2. A tutti i soci e in tutte le istanze dell'Associazione, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari opportunità.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 7 (Diritti e doveri)

1. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a diffondere le informazioni sull'attività dell'Associazione e su Cuba.
2. Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.
3. Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d'espressione e convinzione dei soci/e, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a sviluppare l'attività associativa sono discusse con metodo democratico e civile. Tutti i soci/e non possono esprimere giudizi pubblici in cui venga lesa l'immagine e/o la dignità dell'Associazione o dei suoi singoli componenti.
4. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti di circolo e nazionali, nonché alla elezione degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati all'assemblea congressuale dell'istanza superiore.
5. Tutti i soci hanno il diritto di:
 - essere eletti negli organi direttivi
 - essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori;
 - essere delegati a rappresentare l'associazione a convegni, seminari, nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigenti nazionali;
 - di esaminare i libri sociali a seguito di formale istanza al Comitato Direttivo di Circolo che, entro 15 giorni dalla richiesta dovrà fornire la documentazione richiesta, in presa visione, presso la sede dell'Associazione;
 - adire al Tribunale di competenza della sede legale in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'Associazione.
6. Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con le medesime modalità con cui sono stati eletti.
7. Nessun diritto compete al socio/a e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione per qualsivoglia titolo.
8. Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto.

Articolo 8 (Attività di Volontariato)

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Potrà avvalersi in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L
2. Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate e nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Comitato direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea.

3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la associazione.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 (Decadenza dalla qualifica di socio)

1. La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza. L'associato può infatti sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva deliberazione del Comitato Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione;
- b) per mancato pagamento della contribuzione associativa;
- c) per espulsione, su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione dell'Assemblea dei soci del Circolo di Trento, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio abbia:
 - violato le norme statutarie;
 - compromesso gli interessi e i principi generali dell'Associazione;
 - danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione;
 - svolto la propria attività con fine di lucro, anche indiretto.

2. La decisione assunta dall'Assemblea dei soci del Circolo di Trento ha effetto di sospensione e nel caso in cui il socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva sia a livello locale che nazionale, questa si ritiene sospesa in via cautelare ed è sostituito nell'incarico sino alla definitiva risoluzione della controversia. Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente rivolgersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.

3. La delibera di espulsione adottata dal Comitato di Garanzia ha effetto di radiazione dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le sue realtà territoriali.

Articolo 10 (Unicità dell'Associazione)

1. La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dall'Associazione Nazionale.

2. Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa e il contributo che per ogni tessera sottoscritta deve essere versato all'Associazione Nazionale. Il Circolo non può aumentare la quota minima stabilita.

3. Il Circolo ha l'obbligo di versare le quote di competenza dell'Associazione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell'informazione.

4. Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli scopi e gli indirizzi dell'Associazione nazionale e le norme dello Statuto.

5. Qualora le iniziative si svolgano in un ambito geografico di interesse di più strutture, è d'obbligo informare e cercare la collaborazione di tutte le strutture interessate.

Articolo 11 (Comitato di Garanzia)

1. Il Comitato di Garanzia dell'Associazione Nazionale ha competenza su tutte le strutture territoriali.

Articolo 12 (Finanziamento e Patrimonio del Circolo)

Patrimonio

1. Il Patrimonio sociale del Circolo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle attività sociali del Circolo.

2. Esso è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo di riserva;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

3. Il Patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fonti di finanziamento

5. Le fonti di finanziamento sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi procedenti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali;
- Raccolta fondi;
- Ogni altra entrata diversa non specificata.

Raccolta Fondi

6. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Durata esercizio sociale

7. L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Copia del bilancio dovrà essere trasmessa alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data dell'assemblea.

8. Nel caso di particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale, il termine per la convocazione dell'Assemblea indicato al precedente comma può essere prorogato di massimo 60 (sessanta) giorni.

9. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio può essere accantonato a un fondo di riserva ovvero destinato a iniziative di cui all'art. 2 dello statuto.

Gestione del Circolo

10. Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale ad esso intestato e per l'espletamento della sua funzione stipula a suo nome contratti di locazione e/o comodato nonché contratti d'utenza. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale conformemente al mandato del Comitato Direttivo Nazionale. È categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.

Articolo 13 (Struttura del Circolo)

Il Circolo

1. L'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è il CIRCOLO, che raggruppa tutti gli associati nell'ambito del suo territorio.
2. Il Circolo è la sede permanente per:
 - discutere l'attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
 - far circolare le informazioni tra i soci;
 - dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell'Associazione;
 - concretizzare l'impegno volontario d'attività e di idee di ogni singolo associato.
3. Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe a questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo Nazionale. Il Circolo, nel proprio ambito e autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze o istituzioni.

Organismi del Circolo

4. Sono organismi del circolo:
 - L'assemblea congressuale;
 - L'assemblea dei soci;
 - Il segretario, che ne assume la legale rappresentanza;
 - Il Comitato direttivo;
 - L'amministratore;
 - L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
5. Gli organismi durano in carica quattro anni salvo deliberazione dell'assemblea dei soci e i componenti sono rieleggibili.
6. Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 (Assemblea Congressuale)

1. L'assemblea Congressuale è la massima espressione della vita democratica dell'Associazione.
2. La stessa fissa le linee generali delle attività, valuta l'attività svolta nel periodo precedente e delinea gli impegni programmatici per il periodo futuro.
3. L'assemblea congressuale è convocata una volta ogni quattro anni contemporaneamente con l'Assemblea congressuale Nazionale. Viene convocata dal Segretario su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. L'assemblea congressuale è composta da tutti i soci del Circolo in regola con gli obblighi statutari.
5. Le modalità di convocazione e le maggioranze dell'assemblea congressuale sono le stesse di quelle previste per l'Assemblea ordinaria di cui ai commi 2 e 4 dell'art.15.
6. L'Assemblea congressuale nomina al suo interno un segretario e un presidente.
7. Elege il Comitato direttivo con una struttura minima composta da un Segretario, un tesoriere ed un amministratore che costituiscono la struttura minima del Circolo. Elege inoltre l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
8. L'assemblea congressuale nomina i rappresentanti del Circolo nel Coordinamento Regionale.

9. Il verbale dell'Assemblea deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dal suo svolgimento, a cura del presidente dell'Assemblea.

Articolo 15 (Assemblea dei soci)

Assemblea ordinaria generale

1. Partecipano all'assemblea ordinaria generale dei soci con diritto di voto tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Segretario, tramite avviso scritto mediante mezzi di telecomunicazione, che deve pervenire agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'assemblea deve essere convocata in prima e seconda convocazione indicando data, orari e luogo di convocazione e l'ordine del giorno dei temi da discutere e deliberare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

3. L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Revisione o almeno un quinto dei soci/e aventi diritto al voto.

4. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea è presieduta dal Segretario del Circolo ovvero, in assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

6. L'assemblea dei soci:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e per l'eventuale documento economico programmatico;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto (assemblea straordinaria);
- delibera sull'assunzione di regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (assemblea straordinaria);
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

7. L'assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l'operato dei componenti il Comitato Direttivo del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.

8. All'assemblea ordinaria è altresì conferita la facoltà di intervenire per il recepimento degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.

9. Il verbale dell'assemblea e copia del bilancio/rendiconto economico e finanziario dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale a cura del Segretario entro 15 giorni dal suo svolgimento.

Articolo 16 (Assemblea straordinaria)

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria viene convocata per le modifiche dello statuto del Circolo e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo.

2. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Segretario di Circolo. In caso di impossibilità da parte del Segretario di convocare l'assemblea straordinaria la stessa

dovrà essere convocata dalla Segreteria Nazionale, sentiti i componenti del Direttivo di Circolo.

3. Partecipano all'assemblea straordinaria con diritto di voto tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, così come per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

6. Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale a cura del Segretario entro 15 giorni dal suo svolgimento.

Articolo 17 (Segretario)

1. Il Segretario del Circolo è eletto dall'Assemblea Congressuale.

2. Il Segretario rappresenta legalmente l'Associazione nell'ambito locale di propria competenza, di fronte alle istituzioni e alle varie associazioni, enti, partiti.

3. Il Segretario è responsabile delle attività, della convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo.

4. Il Segretario deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo.

5. Trasmette alla Segreteria Nazionale il resoconto della riunione del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

6. La firma sociale spetta al Segretario, al Tesoriere e a uno o più soci con esclusione dell'Amministratore, secondo dove siano stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere dell'Assemblea del Circolo.

7. Il Segretario ha potere di rappresentanza generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18 (Comitato Direttivo: Composizione e compiti)

1. Il Comitato Direttivo viene nominato dall'Assemblea Congressuale. La struttura minima del Comitato Direttivo è composta dal Segretario, dal Tesoriere, dall'Amministratore. Possono essere nominati Consiglieri sino a un numero massimo di 9.

2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Segretario, del Tesoriere o dell'Amministratore il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria dei soci, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione. Qualora non dovesse essere convocata entro tale termine, al Comitato Direttivo subentrerà la Segreteria Nazionale.

3. Il Segretario del Circolo rappresenta l'Associazione Nazionale in loco, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più componenti il Comitato direttivo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o impossibilità a operare del Segretario, il Tesoriere sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario sino al reintegro dello stesso deliberato in assemblea.

4. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, previa convocazione con i mezzi indicati all'art.15, c.2. Viene convocato dal Segretario, il quale comunicherà data, orario, luogo della riunione e ordine del giorno.

5. Le sedute del Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

6. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario ovvero da persona nominata nella seduta, che lo firma assieme al Segretario.

7. Sono compiti del Comitato direttivo:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 dello stesso Codice nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni assembleari;
- deliberare sull'ammissione dei soci/e così come previsto dal presente Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- deliberare in materia di quantificazione dei rimborsi spese ai volontari dell'Associazione.

Articolo 19 (Amministratore)

1. L'Amministratore è eletto dall'Assemblea Congressuale.

2. L'Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio/rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da parte dei Soci.

Articolo 20 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, ed è eletto dall'Assemblea congressuale, non necessariamente fra gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

3. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

4. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
5. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
6. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Comitato Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione del Circolo, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti di cui al Codice del Terzo settore.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 22 (sede legale)

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, in Vicolo Santa Margherita 20. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 23 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia e quelle dello Statuto dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.